

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

PREMESSA

Il presente regolamento di disciplina degli alunni è espressamente previsto dal D.P.R. 249 del 24/06/1998 e successive modificazioni meglio conosciuto come Statuto delle studentesse e degli studenti.

Tale statuto si ispira ai principi costituzionali ed assume, sviluppandone le indicazioni contenute nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (Trattato internazionale dell'ONU recepito dall'Italia nel maggio del 1991).

Esso raccoglie in un testo unico i diritti e i doveri degli studenti, prevedendo che ogni scuola si doti di un proprio regolamento di disciplina, ispirato ad un modello educativo di crescita responsabile e democratica in linea con i processi di trasformazione della scuola o con i percorsi di partecipazione degli alunni alla vita scolastica contenuti nel D.P.R. 567/96 sulle attività integrative e la partecipazione studentesca.

Il presente regolamento di disciplina integra il Regolamento d'Istituto ed è dettato da spirito educativo non repressivo, avendo il fine di sviluppare negli studenti il rispetto degli altri e la responsabilità personale che sono i presupposti fondamentali della crescita culturale e della formazione del cittadino.

Art. 1 CARATTERI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare si attua sui principi e sulle procedure enunciati nello Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria (D.P.R. 249/98 come modificato da D.P.R. 235/2007).

I principi sono i seguenti:

1. La responsabilità è personale e deve essere quindi chiaramente individuata (Art. 4.3 Statuto);
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni (Art. 4.3 Statuto);
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (Art. 4.3 Statuto);
4. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni non lesive dell'altrui personalità (Art. 4.4 Statuto);
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e a quello della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello studente (Art. 4.5 Statuto);
6. Le sanzioni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al reinserimento dello studente (Art. 4.2 Statuto).

Art. 2 MANCANZE DISCIPLINARI

1. Inosservanza dei doveri scolastici:

- a. Ritardi in ingresso, uscite anticipate o assenze, in ogni caso reiterati o ingiustificati (a tutte le attività previste nel piano di lavoro della classe) (art. 6.3, art. 7, art. 8 comma 3 e 4, art. 11, art. 12.1, art. 13 del Regolamento d'Istituto, art. 3.1 dello Statuto);
- b. Assenze o ritardi giustificati oltre il termine previsto (art. 16.4 e art. 17 del Regolamento d'Istituto, art. 3.1 dello Statuto);

- c. Comportamento corretto e rispettoso del lavoro proprio e altrui (art. 3 del Regolamento d'Istituto e art. 3.3 dello Statuto);
 - d. Comportamento rispettoso verso il personale della scuola e i compagni (artt.3.1, 3.2, 3.3 e artt.18.1 e 18.2 del Regolamento d'Istituto e art. 3.2 dello Statuto);
 - e. Rispetto dei dispositivi di sicurezza (art. 3.4 dello Statuto);
 - f. Uso corretto di strutture, macchinari, strumenti, materiali di laboratorio e sussidi didattici (artt.3.1, 20.2, 20.3 e 20.4 del Regolamento d'Istituto e art. 3.5 dello Statuto).
2. Inadempienza rispetto alle regole dell'Istituto quali:
- a. Favoreggimento della presenza all'interno dell'istituto, ivi compresi i cortili e le aree di pertinenza dell'istituto, di persone non autorizzate (Art. 3.6 del Regolamento d'Istituto)
 - b. Affissione di manifesti o locandine non aventi finalità didattica o comunque non autorizzati (Art. 3.7 del Regolamento d'Istituto)
 - c. Mancata osservanza del divieto di fumo (art. 19 del Regolamento d'Istituto);
 - d. Utilizzo di smartphone o altri dispositivi elettronici non autorizzati (art. 4 del Regolamento d'Istituto);
 - e. Distribuzione di volantini senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico (Art. 3.7 del Regolamento d'Istituto)
 - f. Azioni di disturbo del lavoro comune o svolgimento di attività non collegate al lavoro in atto (artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 del regolamento d'Istituto, art. 3.3 dello Statuto);
 - g. Uscite non autorizzate dalla classe o dall'edificio o allontanamento dalla zona antistante la presidenza in caso di ingresso in ritardo o girovagare nell'istituto (art. 3.5 e art.11.5 del Regolamento d'Istituto).
3. Inosservanza delle norme d'igiene e di rispetto ambientale e in particolare inosservanza delle regole sulla raccolta differenziata (art. 3.6 dello Statuto, art. 3.4 e artt. 20.1 e 20.5 del Regolamento d'Istituto);
4. Danneggiamenti ai locali e alle attrezzature della scuola assegnate in uso. Gli studenti sono responsabili della cura e della conservazione dell'aula durante tutto l'orario scolastico (art. 3.5 dello Statuto, art. 3.4 e art. 20.2 e 20.4 del regolamento d'Istituto);
5. Atti e/o parole che offendano la persona e/o il suo ruolo nell'ambito della scuola (art. 3.2 dello Statuto e art. 3.2 del regolamento di Istituto);
6. Atti e/o parole che offendano in qualunque forma l'identità culturale, religiosa, etnica e di genere (art. 2.7 dello Statuto e art. 3.2 del regolamento di Istituto);
7. Manomissione o alterazione dei documenti scolastici: registri, pagelle, verifiche, ecc.; (art. 3.8 del Regolamento d'Istituto)
8. Comportamenti che rechino pericolo per l'incolumità personale e/o di terzi (art. 4.9 dello Statuto, art.3.1 e 3.9 del Regolamento d'Istituto);
9. Atti di violenza grave o comunque tali da generare allarme sociale (art. 4.9 bis dello Statuto);
10. Presa d'atto di fatti od eventi di rilevanza penale avvenuti all'esterno o all'interno della scuola (art 4.9 e 4.10 dello Statuto);
11. Detenzione di sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche. (Art. 3.9 del Regolamento d'Istituto)

Art. 3 SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

1. Ammonizione verbale e/o annotazione sul registro elettronico della classe visibile alla famiglia (artt. 2.1, 2.3 – Regolamento disciplina); Organo competente: Docente, Coordinatore, Dirigente Scolastico.
2. Annotazione sul registro elettronico della classe visibile alla famiglia ed eventuale invito ai genitori di presentarsi a scuola (studente minorenne) (art. 2.2 del Regolamento disciplina); Organo competente: Docente, Coordinatore, Dirigente Scolastico.

3. Ammonizione scritta, redatta dal coordinatore e firmata dal D.S., indirizzata alla famiglia dello studente interessato (reiterazione o comportamento grave in relazione agli artt. 2.1, 2.2, 2.3 – Regolamento disciplina); Organo competente: Coordinatore, Dirigente Scolastico.
4. Ritiro temporaneo del materiale non idoneo (art 2.2 – Regolamento disciplina); Organo competente: Docente, Coordinatore, Dirigente Scolastico.
5. Irrogazione multa, a seguito di verbale di contestazione da parte delle persone incaricate dal Dirigente Scolastico, secondo la normativa vigente (art. 2.2c – Regolamento disciplina)
6. Riparazione o rifusione del danno (art. 2 comma 4,5 e 6 – Regolamento disciplina); Organo competente: Dirigente Scolastico, Consiglio di classe.
7. Allontanamento dalle lezioni da 1 a 4 giorni (comportamenti gravi o reiterazione di comportamenti già sanzionati come previsto all'art. 3.1 e all'artt. 3.2 del Regolamento di disciplina); Organo competente: Dirigente Scolastico e Consiglio di classe (docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti). Come previsto dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150:
 - l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
 - l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento da parte della studentessa e dello studente di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con la scuola. Tali attività, se deliberate dal C.d.c., possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.
8. Allontanamento dalle lezioni fino a 7 giorni. (art. 2.4, 2.5, 2.6 - Regolamento disciplina); Organo competente: Dirigente Scolastico e Consiglio di classe (docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti).
9. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni: art. 2.7 e successivi e solo nel caso di reiterate infrazioni disciplinari art. 2.4, 2.5, 2.6 (principio della gradualità). Organo competente: Dirigente Scolastico e Consiglio di classe (docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti). È previsto un rapporto con lo studente per facilitare il rientro nella comunità scolastica (art. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 dello Statuto). Allo studente è offerta la possibilità di commutare le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola in attività sociali in favore della comunità scolastica (art. 4.5 - Statuto).
10. Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, solo nel caso di gravissime e/o reiterate infrazioni disciplinari di cui all' art. 2; Organo competente: Consiglio di Istituto.
11. Allontanamento dalla scuola per l'intero anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e dall'Esame di Stato solo nei casi previsti dalle mancanze indicate ai punti 8, 9 e 10 dell'art. 2 del presente regolamento. In questo caso deve essere previsto un programma di recupero educativo con l'obiettivo, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4.9 dello Statuto). In caso di inopportunità a un rientro nella scuola, è prevista la possibilità di iscriversi ad altro istituto anche in corso d'anno. (art. 4.10 dello Statuto); Organo competente: Consiglio di Istituto.

Art. 4. ESEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Pertanto, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire i provvedimenti disciplinari comminati in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività sono proposte e organizzate dal Consiglio di classe e si svolgono al di fuori dell'ordinario orario scolastico:

- a scuola (attività di collaborazione in segreteria, in vicepresidenza, pulizia dei locali della scuola e del cortile esterno, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, produzione di mappe concettuali utili agli studenti della scuola, di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica ed autocritica dei fatti, etc.),
- all'esterno, in collaborazione con alcune associazioni di volontariato su accordi con agenzie del territorio con le quali sono stilate opportune convenzioni. A tale proposito si fa riferimento al progetto PTOF Reload².

Art. 5 IMPUGNAZIONI

Organo di Garanzia interno

L'Organo di Garanzia si insedia ogni anno ed è costituito da un docente nominato dal Collegio, uno studente nominato dal Comitato Studentesco, da un genitore nominato dal Comitato Genitori e dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia opera secondo criteri espressi nell'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti citato in premessa.

Esso si riunisce, dietro convocazione del Dirigente Scolastico entro 5 giorni lavorativi dall'impugnazione di una sanzione o dalla richiesta di decisione sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento o dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Di ogni seduta sarà steso un succinto verbale a cura di uno dei componenti disegnato dal Presidente.

Organo di Garanzia Regionale

Il Direttore Dell'Ufficio Regionale decide in via definitiva, sentito l'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'USR Lombardia, contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento d'istituto, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali memorie scritte di chi propone il reclamo o dell'Amministrazione. La presentazione del reclamo è da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgenza della violazione.